



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"G. OBERDAN"
 Via Tre Venezie, 1 05100 - Terni (TR)
 C.F. 80005170552 tel. 0744/400195 fax 0744/426058



ISTITUTO COMPRESIVO "G. OBERDAN"

Tel./Fax Uff. Segret. tel. 0744/400195 fax 0744/426058

ALLEGATO AL PROTOCOLLO AZIENDALE ANTICOVID A.S. 2021/22

Il presente documento integra il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli artt. 17,28,29 del D. L. vo 9 Aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii, e il Protocollo Aziendale Anticovid già in uso presso LA SCUOLA (rev. 06 del 06.09.2021)

AGGIORNATO CON "Decreto Legge 122/2021 del 17/09/2021", nuova procedura operativa legata all'individuazione di misure di prevenzione e contrasto del virus in presenza di soggetti impossibilitati a indossare le mascherine chirurgiche e norme comportamentali per i minori che rientrano da viaggi all'estero"

Data:

REV 07 del 20 Settembre 2021

Data:

| | |
|-------------------|--------|
| 06 Settembre 2021 | rev_06 |
| 20 Settembre 2021 | rev_07 |

la COMMISSIONE INTERNA per il Contrasto della diffusione del COVID

Il Dirigente Scolastico - D.ssa Patrizia FIORETTI

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Ing. Alessandro IACOBELLI

Il Medico Competente - Dott. Pietro RUSSO

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Servizio di Prevenzione e Protezione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Patrizia Fioretti

Ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo 9 aprile 2008 n° 81 e succ., la data certa del presente documento è attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, ai fini dell'adattamento alle ULTIME disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il presente documento integra il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli artt. 17,28,29 del D. L. vo 9 Aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii, e il Protocollo Anticovid della SCUOLA già in uso (rev. 06 del 06.09.21), per l'anno scolastico 2021-22 del quale si considera un ALLEGATO a tutti gli effetti.

Restando fermi e validi i punti cardine del Protocollo Anticovid DELLA SCUOLA, si fornisce un documento di aggiornamento su alcune questioni introdotte dagli ultimi sviluppi legislativi con particolare riferimento al DL 122/2021 del 17.09.2021, in materia di estensione dell'obbligo della certificazione Verde o Green-Pass a scuola, si adotta una nuova procedura specifica per rimodulare alcune misure di prevenzione del contagio da Covid in relazione alla presenza in classe di alunni che per alcune sintomatologie certificate non possono indossare la mascherina chirurgica, si chiariscono alcuni aspetti in merito all'utilizzo delle mascherine chirurgiche e infine si mette a conoscenza tutta la popolazione scolastica ed i destinatari del presente protocollo sull'importanza del rispetto dei comportamenti da tenere quando un minore rientra da un viaggio all'estero e si riimmette nel circuito della frequenza scolastica.

1. VARIAZIONI OPERATIVE al punto 1 "DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA"

Riferimento Normativo introdotto dal DL 122/2021

Art. 1:

Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. (...)

APPLICAZIONE A SCUOLA

La procedura riportata nel protocollo REV. 06 è sostituita dalla seguente:


1. La verifica del Green Pass avverrà attraverso la **piattaforma digitale** messa a disposizione delle strutture scolastiche dal MIUR.
2. La piattaforma è relativa a **TUTTO il PERSONALE SCOLASTICO OPERATIVO NELLA SCUOLA.**
3. Per tutti gli altri utenti che avranno accesso nei plessi la **verifica sarà effettuata come indicato nel precedente protocollo** (con le seguenti modifiche):
 - L'I.C. Oberdan adotterà le seguenti procedure di controllo per l'adempimento delle suddette prescrizioni.:
 - ✓ Ogni persona che accede a scuola e **non appartiene alla categoria indicata come "operatore scolastico"** (docenti, amministrativi, collaboratori, tecnici di lab ecc..) dovrà portare sempre con sé il green pass o su carta o impresso nel Qr code dello smartphone o altro dispositivo.
 - ✓ La persona delegata dal DS (con opportuna delega controfirmata) sarà deputata al controllo dei green pass attraverso la applicazione "VerificaC 19" che come risultato darà spunta verde (certificato valido) o spunta Rossa (certificato NON più valido). Non è dato sapere per motivi di riservatezza NE' deve essere assolutamente richiesto dal verificatore, la scadenza del certificato e la modalità di ottenimento

(vaccino o tampone o altro). Il verificatore firmerà apposito modulo per la "nomina Privacy" in quanto vengono trattati dati sensibili.

- ✓ La scuola per fornire evidenza dello svolgimento regolare dei controlli istituisce un registro di controllo dei Green Pass (Allegato 12) ove andranno riportati i nomi delle persone che accedono e l'esito della verifica (con la firma del verificatore). I fogli vanno custoditi al sicuro senza esporli alla vista del pubblico.

4. Per gli operatori scolastici la verifica avverrà tramite Piattaforma Digitale secondo il seguente schema:

Il processo di riferimento



2. PROCEDURA DI SICUREZZA EQUIVALENTE IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI UN SOGGETTO A INDOSSARE LA MASCHERINA PER MOTIVI SANITARI

Riferimento Normativo

Piano Scuola

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Studenti: A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive". Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra

sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento"

APPLICAZIONE A SCUOLA

Vista la fonte normativa cogente, sentito il parere dell'RSPP e del MC dopo aver condiviso una procedura ritenuta efficace per venire incontro alle giuste richieste di carattere sanitario e nel contempo assicurare un livello equivalente di contenimento della diffusione del virus SARS-COV2, contestualizzando quindi una valutazione del rischio ad hoc si stabilisce quanto segue:

1. il soggetto provvisto di certificazione attestante la impossibilità di indossare la prevista mascherina chirurgica sarà provvista di visierina per il contenimento del droplet.
2. L'alunno sarà posizionato nei pressi della cattedra o del luogo ove solitamente staziona il docente per svolgere la sua lezione, in modo tale da mantenersi a 2 metri (come per l'insegnante) dalle file dei banchi degli altri alunni.
3. Ogni docente che svolgerà lezione nell'aula ove si trova l'alunno, sarà provvisto di mascherina FFP2 al pari dei colleghi che svolgono il sostegno. L'utilizzo della mascherina FFP2 per tali docenti sarà limitato alla permanenza nella classe interessata.
4. La classe, come del resto tutte le altre classi dei plessi dell'IC OBERDAN, dovrà essere ventilata di frequente aprendo le finestre a intervalli regolari anche in presenza di temperature più rigide.
5. Quando gli altri alunni toglieranno la mascherina nei casi previsti, l'alunno interessato potrà togliere la visiera (educazione fisica, attività all'aperto con distanziamento, mensa).
6. per tutte le altre situazioni si raccomanda di vigilare sul mantenimento della distanza interpersonale tra gli alunni

3. CHIARIMENTI IN MERITO ALLA POSSIBILITA' DI UTILIZZO MASCHERINE PERSONALI

Fermi restando i capisaldi del Piano Scuola 2021-22 "È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Studenti: A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico...", - in merito alle richieste pervenute da numerosi genitori si ribadisce quanto al punto 3 del protocollo scolastico già in adozione all'I.C. Oberdan dello scorso anno in particolare nel punto in cui si dice che la mascherina chirurgica è fornita dalla scuola e viene indossata "nuova" al momento dell'ingresso. In aggiunta a ciò, si specifica che : qualora la famiglia dell'alunno ritenga necessario provvedere a fornire il proprio figlio di mascherine chirurgiche personali la scuola accetterà tale situazione purché la mascherina SIA INDOSSATA NUOVA al momento dell'ingresso (come specificato già nel protocollo) e prelevata da contenitore o busta sterile. NON sono consentite mascherine sporche, usurate, di cotone (comunità) e tutto quanto diverso dalle indicazioni del piano scuola e del presente Protocollo.

4. RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI PER I MINORI CHE RIENTRANO A SCUOLA DOPO ESSERE STATI ALL'ESTERO

Si informano i DESTINATARI del presente PROTOCOLLO Scuola che, a causa del perdurare nel mondo dell' emergenza sanitaria data da Covid-19, il Ministero della Salute, attraverso il DPCM 2 marzo 2021 e successivi atti **Ordinanza 29 luglio 2021** e **Ordinanza 28 agosto 2021**, in vigore dal 31 agosto fino al 25 ottobre 2021, ha stabilito la disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l'estero.

Si invitano, pertanto, in particolare le famiglie, con figli minori, inseriti a scuola, che per qualsiasi necessità negli ultimi 14 giorni abbiamo affrontato un viaggio all'estero o che, comunque, abbiano intenzione di effettuarlo ad attenersi a quanto prescritto nelle norme sopraindicate.

Al fine di ricevere informazioni puntuali rispetto ad eventuali quarantene, isolamento fiduciario e/o obbligo di tamponi necessari per il rientro in Italia, si pregano i Sig. Genitori di consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale www.viaggiare Sicuri.it

Si rende noto, inoltre, che la Regione UMBRIA attraverso il Dipartimento di Prevenzione USL ha reso disponibile un servizio dove è necessario rivolgersi per assolvere agli obblighi di legge.

Di seguito i contatti: Mail: prevenzione@uslumbria2.it

Nell'ottica di contribuire alla tutela della salute della comunità, si confida nella consueta collaborazione.